



ITA 1003:2020
Traduzione dello standard
PEFC ST 2003:2020

Requisiti per gli Organismi di certificazione che operano secondo lo standard internazionale di Catena di Custodia PEFC



PEFC
INTERNATIONAL
STANDARD

Associazione
PEFC Italia
Via Pietro Cestellini, 17
Int. 6
06135 Perugia

T. 075.7824825
075.5997295
e. info@pefc.it
www.pefc.it

Avviso sul copyright

© PEFC Council 2020

Questo documento del PEFC Council è protetto da copyright del PEFC Council (Nota del Traduttore - NdT: in Italia da parte del PEFC Italia). Questo documento è liberamente disponibile presso il sito web del PEFC Council www.pefc.org, del PEFC Italia www.pefc.it o su richiesta.

Nessuna parte del presente documento può essere alterata o modificata, riprodotta o copiata in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, per scopi commerciali, senza il permesso del PEFC Council o del PEFC Italia.

L'unica versione ufficiale di questo documento è in inglese. Traduzioni di questo documento possono essere fornite dal PEFC Council o da Organismi Nazionali PEFC. In caso di dubbi la versione inglese è quella di riferimento.

Nome del documento: Requisiti per gli Organismi di certificazione che operano secondo lo standard internazionale di Catena di Custodia PEFC

Titolo del documento: ITA 1003:2020 Traduzione dello standard PEFC ST 2003:2020

Approvato da: Assemblea Generale PEFC **Data:** 17-01-2020

Data di pubblicazione: 14-02-2020

Data di entrata in vigore: 14-02-2020

Data di transizione: 14-08-2022

Sommario

1. Campo di applicazione	6
2. Riferimenti normativi.....	6
3. Termini e definizioni	7
4. Requisiti generali	9
Aspetti legali e contrattuali	9
Gestione dell'imparzialità.....	9
Responsabilità e finanziamento	9
Condizioni non discriminatorie.....	9
Riservatezza	9
Informazioni disponibili pubblicamente.....	9
5. Requisiti strutturali	9
6. Requisiti delle risorse	10
Personale dell'ente di certificazione.....	10
Risorse per la valutazione	16
7. Requisiti di processo	17
Generale	17
Applicazione	17
Revisione della domanda.....	17
Audit.....	18
Revisione	19
Decisione sulla certificazione	19
Documentazione di certificazione	20
Elenco dei prodotti certificati.....	21
Sorveglianza	21
Modifiche che interessano la certificazione	22
Cessazione, riduzione, sospensione o revoca della certificazione.....	22
Registrazioni	22
Reclami e ricorsi.....	22
8. Requisiti del sistema di gestione	23
Audit interni dell'organismo di certificazione.....	23
Appendice 1 (normativa): notifica PEFC degli organismi di certificazione.....	24
Appendice 2 (normativa): Accreditazioni accettati dal PEFC Council per la notifica PEFC.....	25
Appendice 3 (normativa): Certificazione di Catena di Custodia multisito	26
1. Introduzione.....	26
2. Criteri di ammissibilità per l'organizzazione cliente multisito.....	26
3. Criteri di ammissibilità per l'organismo di certificazione.....	26
4. Campionamento per audit in loco	29
Appendice 4 (normativa): Contenuto minimo dei rapporti di audit	32
Bibliografia.....	33

Premessa

Il testo del documento è stato sviluppato da un Gruppo di Lavoro di più portatori di interesse coordinato dal PEFC Council, Programma per il mutuo Riconoscimento degli Schemi di Certificazione Forestale (PEFC) e approvato dall'Assemblea Generale del PEFC Council il 17 gennaio 2020. I requisiti del documento entrano in vigore per tutti gli organismi di certificazione che effettuano certificazioni della Catena di Custodia a fronte dello standard PEFC ST 2002 (ndt: ITA 1002:2020 nella traduzione italiana), *Catena di Custodia dei prodotti di origine forestale e arborea – Requisiti*, a partire dal 14 febbraio 2020 (con un periodo di transizione di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore).

Il PEFC Council garantisce il mutuo riconoscimento tra sistemi nazionali di certificazione forestale, definisce uno standard internazionale di Catena di Custodia (PEFC ST 2002) e le regole per l'uso dei marchi PEFC (PEFC ST 2001 – n.d.t. ITA 2001:2020 Standard d'uso del marchio PEFC - Requisiti). Il PEFC Council richiede che la certificazione della catena di custodia sia effettuata da organismi di certificazione che sono accreditati da organismi di accreditamento firmatari dell'Accordo Multilaterale di Riconoscimento (MLA) per la certificazione di prodotto dello IAF.

L'accREDITAMENTO riduce il rischio per le imprese e i loro clienti garantendo che gli organismi di certificazione accreditati sono competenti per svolgere il loro lavoro. Gli organismi di accreditamento membri dello IAF sono tenuti a operare secondo gli standard più elevati e a richiedere agli organismi di certificazione, che accreditano, di conformarsi alle norme internazionali appropriate e alle Linee guida IAF per l'applicazione di tali norme.

Gli accreditamenti concessi dai membri dell'organismo di accreditamento IAF, sulla base di regolari valutazioni tra pari per garantire l'equivalenza dei loro programmi di accreditamento, consentono il riconoscimento del certificato di aziende in qualsiasi parte del mondo, che hanno ottenuto un certificato di valutazione della conformità accreditato in una parte del mondo.

Questo documento annulla e sostituisce PEFC ST 2003: 2012 Seconda Edizione.

Introduzione

Il PEFC Council richiede che gli organismi di certificazione che effettuano la certificazione della catena di custodia, soddisfino i requisiti della ISO / IEC 17065, la documentazione PEFC e le disposizioni pertinenti della ISO 19011 specificate in questo documento.

ISO / IEC 17065 è uno standard internazionale che stabilisce i criteri per gli organismi che gestiscono la certificazione di prodotti, servizi e processi.

La certificazione della catena di custodia è considerata come una certificazione di processo caratterizzata da un insieme di attività correlate o interagenti che trasformano le informazioni in ingresso sull'origine della materia prima acquistata, in informazioni in uscita sull'origine dei prodotti venduti / trasferiti. I requisiti per la catena di custodia PEFC sono descritti nello standard PEFC ST 2002 (ITA 1002 nella traduzione italiana) e le regole per l'utilizzo dei marchi PEFC sono descritte in PEFC ST 2001 (ITA 2001 nella traduzione italiana) della documentazione tecnica del PEFC Council.

Il termine "deve" è utilizzato in tutto il documento per indicare quelle disposizioni che, riflettendo i requisiti della ISO / IEC 17065 e i requisiti specifici per la certificazione della catena di custodia PEFC, sono obbligatorie. Il termine "dovrebbe" viene utilizzato intendendo un'indicazione che, sebbene non obbligatoria, è fornita da IAF e dal PEFC Council come mezzo riconosciuto per soddisfare i requisiti.

La guida normativa a questo documento deve essere fornita solo dal PEFC Council.

Questo documento non include il testo di ISO / IEC 17065 e ISO 19011. Questi documenti possono essere ottenuti da ISO o da organismi nazionali di normazione.

1. Campo di applicazione

Questo documento fornisce ulteriori requisiti specifici del sistema per gli organismi di certificazione che effettuano la certificazione della catena di custodia rispetto a PEFC ST 2002 (ITA 1002 nella traduzione italiana).

2. Riferimenti normativi

Per i riferimenti datati, si applica solo l'edizione citata. Per i riferimenti non datati, si applica l'ultima edizione del documento a cui si fa riferimento (comprese eventuali modifiche).

IAF MD 2, Mandatory Document for the Transfer of Accredited Certification of Management Systems

IAF MD 4, Mandatory Document for the use of Information and Communication Technology (ICT) for auditing/assessment purposes

ISO/IEC 17000, Conformity assessment – Vocabulary and general principles

ISO/IEC 17065, Conformity assessment – Requirements for bodies certifying products, processes and services

ISO 19011, Guidelines for auditing management systems

ISO/IEC Guide 2:2004, Standardization and related activities – General vocabulary

PEFC ST 2002, Chain of Custody of Forest and Tree Based Products - Requirements (di seguito lo standard di Catena di Custodia) – traduzione in italiano ITA 1002 Catena di Custodia dei prodotti di origine forestale e arborea – Requisiti, (disponibili su www.pefc.org e www.pefc.it)

PEFC ST 2001, PEFC Trademarks Rules – Requirements (di seguito standard PEFC uso dei marchi) – Traduzione in italiano ITA 2001 Standard d'uso dei marchi PEFC - Requisiti, (disponibile su www.pefc.org e www.pefc.it)

3. Termini e definizioni

Ai fini del presente standard, si applicano le definizioni pertinenti fornite in ISO / IEC 17000, ISO / IEC 17065, ISO 19011, ISO / IEC Guide 2 e PEFC ST 2002, insieme alle seguenti definizioni (ndt: il numero tra parentesi è il riferimento nella norma internazionale, per comodità del lettore le definizioni sono state messe in ordine alfabetico)

3.1 Audit

Processo sistematico, indipendente e documentato per ottenere evidenze oggettive e valutarle per determinare la misura in cui i criteri di audit sono soddisfatti.

Nota: il termine "audit" utilizzato in questo documento è equivalente al termine "valutazione" utilizzato in ISO / IEC 17065.

3.2 Esperto tecnico (3.11)

Persona che fornisce conoscenze o competenze specifiche al gruppo di audit. L'esperto tecnico non è considerato un auditor.

3.3 Non conformità maggiore (3.5)

L'assenza o la mancata implementazione e mantenimento di uno o più requisiti dello standard della catena di custodia, che può comportare un rischio sistemico per la funzione e l'efficacia della catena di custodia e/o influire sulla fiducia nelle dichiarazioni dell'organizzazione cliente sulla materia prima certificata.

Nota: una non conformità maggiore può essere una non conformità individuale o un numero di non conformità minori ma correlate che, se considerate complessivamente, costituiscono una non conformità maggiore.

3.4 Non conformità minore (3.6)

Un unico mancato rispetto dei requisiti dello standard della catena di custodia che potrebbe non comportare alcun rischio sistemico per la funzione e l'efficacia della catena di custodia e/o influire sulla fiducia nelle dichiarazioni del fornitore sulla materia prima certificata.

3.5 Organismi nazionali PEFC (PEFC NGB) (3.9)

Gli organismi nazionali di governo PEFC (PEFC NGB) sono organizzazioni nazionali indipendenti istituite per sviluppare e implementare un sistema PEFC nel loro paese. Un elenco degli NGB PEFC e i relativi dettagli di contatto sono disponibili sul sito Web PEFC (www.pefc.org). Gli NGB PEFC sono spesso anche l'ente autorizzato PEFC. Vedi 3.6.

3.6 Organismo autorizzato PEFC (3.8)

L'organismo autorizzato PEFC è un'entità che ha il permesso dal PEFC Council di rilasciare licenze di marchi PEFC e di notificare gli organismi di certificazione per conto del PEFC Council. Di solito gli organismi autorizzati sono gli Organismi nazionali PEFC.

3.7 Organizzazione cliente (3.4)

Organizzazione, inclusa un'organizzazione multisito, che richiede la catena di custodia o la cui catena di custodia è stata certificata.

Nota: il termine "organizzazione cliente" utilizzato in questo documento è equivalente al termine "fornitore" utilizzato in ISO / IEC 17065.

3.8 Osservazione (3.7)

Un risultato di audit che non indica una non conformità. Può essere identificato dal team di audit come un'opportunità di miglioramento.

3.9 Responsabile delle decisioni in materia di certificazione (3.2)

Una persona o un gruppo di persone (ad esempio un comitato) che non è stato coinvolto nel processo di audit ed è incaricato dall'ente di certificazione di prendere la decisione sulla certificazione.

3.10 Revisore (3.10)

Una persona o un gruppo di persone (ad esempio un comitato) che non è stato coinvolto nel processo di audit ed è incaricato dall'ente di certificazione di rivedere tutte le informazioni e i risultati relativi all'audit.

3.11 Standard della Catena di Custodia (3.3)

PEFC ST 2002, Chain of Custody of Forest and Tree Based Products - Requirements (di seguito lo standard di Catena di Custodia) – traduzione in italiano ITA 1002 Catena di Custodia dei prodotti di origine forestale e arborea – Requisiti

4. Requisiti generali

I criteri in base ai quali viene valutata la catena di custodia dell'organizzazione cliente sono quelli delineati nell'ultima versione dello standard di **Catena di Custodia** e dello standard dell'uso dei marchi PEFC.

Nota: L'ultima versione dello standard di **Catena di Custodia** e dello standard dell'uso dei marchi PEFC, i loro emendamenti e i corrispondenti periodi di transizione, sono disponibili sul sito web PEFC www.pefc.org o nel sito di PEFC Italia www.pefc.it.

4.1 Aspetti legali e contrattuali

Si applicano tutti i requisiti indicati nel paragrafo 4.1 della ISO / IEC 17065: 2012 (E).

4.1.1 Laddove l'ente di certificazione faccia uso del logo PEFC sul documento di certificazione, o per qualsiasi altro scopo collegato allo schema di certificazione PEFC, l'uso deve essere effettuato solo sulla base di una licenza valida rilasciata dal PEFC Council o da un'altra entità autorizzata dal PEFC Council e in conformità con lo standard dell'uso dei marchi PEFC.

4.1.2 L'ente di certificazione deve chiarire all'**organizzazione cliente** che il logo PEFC sul certificato emesso, si riferisce solo alla conformità dell'organizzazione cliente allo schema di certificazione PEFC e non fornisce all'**organizzazione cliente** il diritto di utilizzare i marchi PEFC.

Nota: l'organizzazione cliente con un certificato di catena di custodia PEFC valido può utilizzare i marchi PEFC con un numero di licenza dei marchi PEFC univoco per scopi "sul prodotto" e "fuori prodotto", sulla base di un contratto di licenza per l'utilizzo dei marchi PEFC rilasciato dal PEFC Council o da un'altra entità autorizzata dal PEFC Council e in conformità con lo standard dell'uso dei marchi PEFC.

4.2 Gestione dell'imparzialità

Si applicano tutti i requisiti indicati nel paragrafo 4.2 della ISO / IEC 17065: 2012 (E).

4.3 Responsabilità e finanziamento

Si applicano tutti i requisiti indicati nel paragrafo 4.3 della ISO / IEC 17065: 2012 (E).

4.4 Condizioni non discriminatorie

Si applicano tutti i requisiti indicati nel paragrafo 4.4 della ISO / IEC 17065: 2012 (E).

4.5 Riservatezza

Si applicano tutti i requisiti indicati nel paragrafo 4.5 della ISO / IEC 17065: 2012 (E).

L'ente di certificazione deve informare l'organizzazione cliente che è obbligata a fornire informazioni al PEFC Council e / o all'Organismo Nazionale PEFC (ndrt PEFC Italia), e informare anche sulla la gamma e l'uso delle informazioni da fornire. L'ente di certificazione deve avere il consenso scritto dell'organizzazione cliente per le informazioni divulgate al PEFC Council e / o all'Organismo Nazionale PEFC (ndrt PEFC Italia). Questo accordo scritto deve essere conforme a qualsiasi legislazione sulla protezione dei dati applicabile nei paesi in cui hanno sede l'organizzazione cliente e l'ente di certificazione.

Informazioni disponibili pubblicamente

Si applicano tutti i requisiti indicati nel paragrafo 4.6 della ISO / IEC 17065: 2012 (E).

5. Requisiti strutturali

Si applicano tutti i requisiti indicati nel paragrafo 5 della ISO / IEC 17065: 2012 (E).

6. Requisiti delle risorse

Personale dell'ente di certificazione

6.1.1 Generale

Si applicano tutti i requisiti indicati nel paragrafo 6.1.1 della ISO / IEC 17065: 2012 (E).

6.1.1.1 *Personale coinvolto nelle attività di certificazione*

6.1.1.1.1 L'ente di certificazione deve garantire che tutto il personale che svolge le attività chiave, come la revisione del contratto, l'audit, la concessione della certificazione, il monitoraggio degli auditor, ecc. Abbia le conoscenze e le competenze pertinenti e appropriate corrispondenti a tali attività.

6.1.1.1.2 L'uguaglianza di genere dovrebbe essere promossa.

6.1.1.2 *Auditor*

L'ente di certificazione deve disporre di un processo documentato per garantire che gli auditor abbiano attributi, conoscenze e capacità personali in conformità con i paragrafi 7.1, 7.2.1, 7.2.2, 7.2.3.1, 7.2.3.2 e 7.2.3.4 della ISO 19011: 2018

6.1.1.2.1 *Istruzione*

6.1.1.2.1.1 L'ente di certificazione deve garantire che gli auditor abbiano le conoscenze corrispondenti almeno a un'istruzione secondaria che includa o sia integrata con corsi relativi al settore forestale e/o arboreo e industrie correlate in cui gli auditor conducono gli audit di catena di custodia.

Nota: l'istruzione secondaria è la parte del sistema educativo nazionale che viene dopo la fase primaria o elementare, ma che è completata prima dell'accesso all'istruzione terziaria, ad es. università o istituto scolastico simile.

6.1.1.2.1.2 L'istruzione specifica relativa al settore forestale e/o arboreo e industrie correlate può essere sostituita dall'esperienza lavorativa in questi settori se l'ente di certificazione può dimostrare che è equivalente all'istruzione richiesta.

Nota: il settore forestale e/o arboreo e industrie correlate includono, ad esempio, attività relative alla produzione, ricerca, istruzione, sviluppo di standard, associazioni di prodotti/industria forestale, legislazione e regolamentazione forestale, trasporto, distribuzione e riciclaggio o trasporto e stoccaggio di foreste e/o prodotti a base arborea.

6.1.1.2.2 *Esperienza lavorativa*

6.1.1.2.2.1 Per una prima qualifica di un auditor, l'ente di certificazione deve garantire che l'auditor abbia un minimo di tre anni di esperienza lavorativa a tempo pieno nel settore forestale e/o arboreo e industrie correlate.

Nota: il settore forestale e/o arboreo e industrie correlate includono, ad esempio, attività relative alla produzione, ricerca, istruzione, sviluppo di standard, associazioni di prodotti/industria forestale, legislazione e regolamentazione forestale, trasporto, distribuzione e riciclaggio o trasporto e stoccaggio di prodotti forestali e a base arborea.

6.1.1.2.2.2 Il numero di anni di esperienza lavorativa totale può essere ridotto di un anno, se l'auditor ha completato un'istruzione terziaria appropriata e pertinente per il settore forestale e/o arboreo e industrie correlate.

Nota: l'istruzione terziaria, denominata anche terza fase, terzo livello e istruzione post-secondaria, è il livello di istruzione successivo al completamento di una scuola che fornisce un'istruzione secondaria.

6.1.1.2.2.3 Il numero di anni di esperienza lavorativa totale può essere ridotto di un anno se l'auditor ha svolto, in qualità di auditor in formazione, quattro audit di catena di custodia sotto la guida di un auditor qualificato, in aggiunta agli audit di catena di custodia richiesti come esperienza di audit ai sensi del 6.1.1.2.5.1.

6.1.1.2.3 Formazione sulla catena di custodia PEFC

L'ente di certificazione deve garantire che i nuovi auditor abbiano ricevuto una formazione iniziale sul sistema PEFC e sullo standard di catena di custodia, riconosciuto dal PEFC Council.

Nota: il sito Web PEFC www.pefc.org e il sito www.pefc.it forniscono ulteriori informazioni sulle opzioni di formazione.

6.1.1.2.4 Formazione sull'audit

L'ente di certificazione deve garantire che gli auditor abbiano completato con successo la formazione sulle tecniche di audit basate sulla ISO 19011.

6.1.1.2.5 Esperienza di audit

6.1.1.2.5.1 Per una prima qualifica di un auditor, l'ente di certificazione deve garantire che l'auditor negli ultimi tre anni abbia eseguito, come auditor in formazione, audit della catena di custodia per almeno quattro organizzazioni sotto la guida di un auditor qualificato, inclusi almeno due audit della catena di custodia PEFC. Il numero di audit di catena di custodia, durante la formazione, può essere ridotto a due audit della catena di custodia PEFC per gli auditor qualificati per gli standard della catena di custodia, ISO 9001 o ISO 14001 nei settori forestale e/o arboreo.

6.1.1.2.6 Competenze

6.1.1.2.6.1 L'ente di certificazione deve garantire che gli auditor dimostrino la capacità di applicare conoscenze e abilità nelle seguenti aree:

- a) Gli obiettivi e i processi fondamentali del sistema PEFC inclusi i requisiti dello standard PEFC di Gestione Forestale Sostenibile (PEFC ST 1003) coperti nella definizione della catena di custodia PEFC delle fonti controverse, (PEFC ST 2002, clausola 3.6 paragrafi b, c, d ed e).
- b) Principi, procedure e tecniche di audit (vedere 7.2.3.2.a della ISO 19011: 2018): per consentire all'auditor di applicare quelle appropriate ad audit diversi e garantire che gli audit siano condotti in modo coerente e sistematico.
- c) Situazioni organizzative (vedere 7.2.3.2.c della ISO 19011: 2018), comprese le dimensioni, la struttura, le funzioni e le relazioni dell'organizzazione, i processi aziendali generali e la relativa terminologia e le abitudini culturali e sociali come la conoscenza della lingua di lavoro dell'organizzazione o lingua su cui l'ente di certificazione e il cliente possono concordare: per consentire all'auditor di comprendere il contesto operativo dell'organizzazione.
- d) Legislazione internazionale applicabile e gestione forestale specifica del paese e sistema di applicazione della legge relativo all'approvvigionamento di materie prime forestali e arboree e l'esclusione di materie prime da fonti controverse: per consentire all'auditor di comprendere i rapporti contrattuali dell'organizzazione cliente con i fornitori e valutare le procedure dell'organizzazione cliente per evitare materie prime da fonti controverse. La conoscenza e la comprensione di quest'area riguarderà:
 - i. contratti e accordi, compresi i contratti di lavoro e/o accordi di contrattazione collettiva
 - ii. gestione forestale e sistema di applicazione della legge dei paesi di origine delle materie prime non certificate, compresi quelli che riguardano questioni sociali, sanitarie e di sicurezza dei lavoratori
 - iii. convenzioni internazionali relative ai diritti dei lavoratori (convenzioni fondamentali ILO)
 - iv. trattati e convenzioni internazionali relativi al commercio di prodotti forestali e arborei.

6.1.1.2.6.2 L'ente di certificazione deve garantire che gli auditor dimostrino la capacità di applicare terminologia, conoscenza, comprensione e competenze nelle seguenti aree della catena di custodia PEFC:

- a) principi e requisiti dello standard della Catena di Custodia (PEFC ST 2002 – ITA 1002),
- b) prodotti (inclusi prodotti forestali non legnosi e prodotti da materiale riciclato), processi e pratiche nel settore specifico, flusso di materie prime utilizzate, dati e misure di controllo,
- c) l'applicazione dei sistemi di gestione al settore forestale e/o arboreo e industrie correlate e l'interazione tra i loro componenti,
- d) sistemi e tecnologie informatiche per l'autorizzazione, la sicurezza, la distribuzione e il controllo di documenti, dati e registrazioni,
- e) applicazione dei marchi PEFC e di altre etichette e dichiarazioni di prodotto,
- f) applicazione delle misure per evitare l'approvvigionamento di materie prime da fonti controverse, compresi la metodologia e gli indicatori di valutazione del rischio pertinenti,
- g) requisiti sociali, di salute e sicurezza.

6.1.1.2.6.3 L'ente di certificazione deve conservare le prove del monitoraggio annuale degli auditor della catena di custodia, applicando metodi come la revisione dei rapporti di audit o del feedback delle organizzazioni clienti, ecc. in base alla frequenza del loro utilizzo e al livello di rischio collegato al loro attività e alle verifiche periodiche degli osservatori.

In particolare, l'ente di certificazione deve riesaminare la competenza del proprio personale alla luce delle loro prestazioni al fine di identificare le esigenze di formazione.

6.1.1.3 Team di audit

Il gruppo di audit deve comprendere auditor che soddisfano i requisiti definiti in 6.1.1.2 e dovrebbe essere considerato l'equilibrio di genere.

6.1.1.3.1 Esperti tecnici

In alcuni casi, può essere richiesto ad esperti tecnici di integrare la competenza dell'auditor richiesta in una particolare area tecnica fornendo un'adeguata competenza tecnica. Gli esperti tecnici devono essere indipendenti dal verificato e i loro nomi e affiliazioni devono essere inclusi nel rapporto di audit.

6.1.1.4 Revisore e decisore in materia di certificazione

L'Organismo di certificazione deve garantire che il revisore e il responsabile delle decisioni in materia di certificazione soddisfino i seguenti requisiti. Se il revisore e/o il decisore in materia di certificazione sono composti da un gruppo di persone, almeno uno dei membri deve soddisfare i seguenti requisiti.

Nota: il revisore e il responsabile delle decisioni sulla certificazione possono essere la stessa persona. Vedere la nota al paragrafo 7.6.2 della ISO / IEC 17065: 2012 (E).

6.1.1.4.1 Istruzione

6.1.1.4.1.1 L'ente di certificazione deve garantire che il revisore e il responsabile delle decisioni in materia di certificazione abbiano le conoscenze corrispondenti almeno a un'istruzione secondaria che includa o sia integrata con corsi relativi al settore forestale e/o arboreo e industrie correlate.

Nota: l'istruzione secondaria è la parte del sistema educativo nazionale che viene dopo la fase primaria o elementare, ma che è completata prima dell'accesso all'istruzione terziaria, ad es. università o istituto scolastico simile.

6.1.1.4.1.2 L'istruzione specifica relativa al settore forestale e/o arboreo e industrie correlate può essere sostituita dall'esperienza lavorativa in questi settori se l'ente di certificazione può dimostrare che è equivalente all'istruzione richiesta.

Nota: il settore forestale e/o arboreo e industrie correlate includono, ad esempio, attività relative alla produzione, ricerca, istruzione, sviluppo di standard, associazioni di prodotti/industria forestale, legislazione e regolamentazione forestale, trasporto, distribuzione e riciclo o trasporto e stoccaggio di prodotti forestali e a base arborea.

6.1.1.4.2 Esperienza lavorativa

6.1.1.4.2.1 Per essere qualificato come **revisore** o **decisore in materia di certificazione**, l'organismo di certificazione deve garantire un minimo di tre anni di esperienza lavorativa a tempo pieno nella valutazione della conformità.

6.1.1.4.2.2 Il numero di anni di esperienza lavorativa totale può essere ridotto di un anno, se il **revisore** o il **responsabile delle decisioni in materia di certificazione** ha completato un'istruzione terziaria appropriata e pertinente nel settore forestale e/o arboreo e industrie correlate.

Nota: l'istruzione terziaria, denominata anche terza fase, terzo livello e istruzione post-secondaria, è il livello di istruzione successivo al completamento di una scuola che fornisce un'istruzione secondaria.

6.1.1.4.2.3 Si considera che un auditor qualificato per la catena di custodia PEFC soddisfi già l'esperienza lavorativa minima richiesta.

6.1.1.4.3 Formazione sulla catena di custodia PEFC

L'ente di certificazione deve garantire che il **revisore** e il **responsabile delle decisioni in materia di certificazione** abbiano ricevuto una formazione iniziale sul sistema PEFC e sullo standard della catena di custodia, riconosciuto dal PEFC Council.

Nota: i siti Web PEFC www.pefc.org e www.pefc.it forniscono ulteriori informazioni sulle opzioni di formazione.

6.1.1.4.4 Formazione sull'audit

L'ente di certificazione deve garantire che il **revisore** e il **responsabile delle decisioni in materia di certificazione** abbiano completato con successo la formazione sulle tecniche di audit basate sulla ISO 19011.

6.1.1.4.5 Esperienza di audit

6.1.1.4.5.1 Per una prima qualifica di un **revisore** o di un **responsabile delle decisioni in materia di certificazione**, l'ente di certificazione deve garantire che il **revisore** o il **responsabile delle decisioni in materia di certificazione**, negli ultimi tre anni, abbia osservato almeno un **audit** della catena di custodia PEFC.

6.1.1.4.6 Competenze

6.1.1.4.6.1 L'ente di certificazione deve garantire che il **revisore** e il **decisore in materia di certificazione** dimostrino la capacità di applicare le conoscenze e le competenze nelle seguenti aree:

- a) obiettivi e processi fondamentali del sistema PEFC inclusi i requisiti dello standard PEFC Sustainable Forest Management (PEFC ST 1003) coperti nella definizione della catena di custodia PEFC delle fonti controverse, (PEFC ST 2002, paragrafo 3.7 paragrafi b, c, d ed e – paragrafo 3.16 di ITA 1002).
- b) Principi, procedure e tecniche di audit (vedere 7.2.3.2.a della ISO 19011: 2018).
- c) Situazioni organizzative (vedere 7.2.3.2.c della ISO 19011: 2018), comprese le dimensioni delle organizzazioni, la struttura, le funzioni e le relazioni, i processi aziendali generali e la relativa terminologia e le abitudini culturali e sociali.
- d) Legislazione internazionale applicabile e governance forestale specifica del paese e sistema di applicazione della legge relativo all'approvvigionamento di materie prime forestali e arboree ed esclusione di materie prime da fonti controverse. La conoscenza e la comprensione di quest'area riguarderà:
 - i. contratti e accordi, compresi i contratti di lavoro e/o accordi di contrattazione collettiva,

- ii. governance forestale e sistema di applicazione della legge dei paesi di origine delle materie prime non certificate, compresi quelli che coprono questioni sociali, sanitarie e di sicurezza dei lavoratori,
- iii. convenzioni internazionali relative ai diritti dei lavoratori (convenzioni fondamentali ILO),
- iv. trattati e convenzioni internazionali relativi al commercio di prodotti forestali e arborei.

6.1.2 Gestione delle competenze del personale coinvolto nel processo di certificazione

Si applicano tutti i requisiti indicati nel paragrafo 6.1.2 della ISO / IEC 17065: 2012 (E).

6.1.2.1 L'ente di certificazione deve garantire che **revisori, responsabile delle decisioni in materia di certificazione** e auditor qualificati, ogni due anni solari, abbiano partecipato a un corso di aggiornamento sulla catena di custodia dei prodotti a base forestale e arborea riconosciuto dal PEFC Internazionale.

Nota: il sito Web PEFC www.pefc.org e il sito www.pefc.it forniscono ulteriori informazioni sulle opzioni di formazione.

6.1.2.2 Quando c'è una nuova emissione dello **standard della Catena di Custodia** o/e dello standard dei Marchi PEFC, l'ente di certificazione deve garantire che **revisori qualificati, responsabili delle decisioni di certificazione** e auditor abbiano partecipato a un corso di aggiornamento riconosciuto dal PEFC Internazionale che copre la nuova versione degli standard, prima di iniziare ad operare a fronte di questi.

Nota: il sito Web PEFC www.pefc.org e il sito www.pefc.it forniscono ulteriori informazioni sulle opzioni di formazione.

6.1.2.3 Per mantenere la qualifica dell'auditor, l'ente di certificazione deve garantire che l'auditor abbia eseguito un minimo di cinque **audit** esterni sugli standard di catena di custodia, ISO 9001 o ISO 14001 nei settori forestale e/o arboreo e industrie correlate all'anno, dove la somma di questi **audit** dovrebbe coprire almeno sette giorni di lavoro di audit, inclusi almeno due audit della catena di custodia PEFC.

Nota: i sette giorni di lavoro di **audit** possono includere il tempo di reporting.

6.1.2.4 In circostanze eccezionali, come un congedo legale o una malattia a lungo termine, gli auditor impossibilitati a conformarsi al 6.1.2.3 devono svolgere almeno due **audit** della catena di custodia PEFC sotto la guida di un revisore qualificato.

6.1.2.5 I **revisori e i responsabili delle decisioni in materia di certificazione** devono osservare almeno un **audit** di Catena di Custodia PEFC per anno solare.

Tabella: panoramica dei requisiti per la qualifica

	Auditor	Revisori e i responsabili delle decisioni in materia di certificazione
Esperienza lavorativa	- Minimo 3 anni di esperienza lavorativa a tempo pieno nel settore forestale e/o arboreo e industrie correlate. - Può essere ridotto di 1 anno, se l'auditor ha completato un'istruzione terziaria appropriata e pertinente al settore forestale e/o arboreo e industrie correlate.	- Almeno 3 anni di esperienza lavorativa a tempo pieno nella valutazione della conformità. - Può essere ridotto di 1 anno, se il revisore o il responsabile delle

	• Può essere ridotto di 1 anno se l'auditor ha svolto, in qualità di auditor in formazione, 4 audit della catena di custodia sotto la guida di un revisore qualificato, oltre agli audit della catena di custodia richiesti come esperienza di audit ai sensi del 6.1.1.2. 5.1.	decisioni in materia di certificazione ha completato un'istruzione terziaria appropriata e pertinente nel settore forestale e/o arboreo e industrie correlate. • Si considera che un auditor qualificato per la catena di custodia PEFC soddisfi già l'esperienza lavorativa minima richiesta.
Formazione	• Formazione base riconosciuta dal PEFC Internazionale • ISO/IEC 19011	
Esperienza di audit	• L'auditor, negli ultimi 3 anni, ha svolto, in qualità di auditor in formazione, audit di catena di custodia di almeno 4 organizzazioni sotto la guida di un auditor qualificato, inclusi almeno 2 audit di catena di custodia PEFC. • Il numero di audit di catena di custodia durante la formazione può essere ridotto a 2 audit di catena di custodia PEFC per gli auditor qualificati per gli standard di catena di custodia, ISO 9001 o ISO 14001 nel settore forestale e/o arboreo e industrie correlate.	• L'ente di certificazione deve garantire che il revisore o il responsabile delle decisioni in materia di certificazione, negli ultimi 3 anni, abbia osservato almeno 1 audit di catena di custodia PEFC.
Competenze	Vedi requisito 6.1.1.2.6	Vedi requisito 6.1.1.4.6
Mantenimento della qualifica		
Formazione	• Ogni due anni formazione di aggiornamento riconosciuta dal PEFC internazionale. • In caso di nuova emissione di standard di catena di custodia o dei marchi PEFC.	
Esperienza di audit	• Minimo 5 audit esterni sugli standard di catena di custodia, ISO 9001 o ISO 14001 nel settore forestale e/o arboreo e industrie correlate all'anno, dove la somma di questi audit dovrebbe coprire almeno 7 lavorativi di audit, di cui almeno 2 audit di catena di custodia PEFC. • In circostanze eccezionali, come un congedo legale o una malattia a lungo termine, gli auditor che non possono conformarsi al 6.1.2.3 devono svolgere	Osservare almeno 1 audit di catena di custodia PEFC per anno solare.

	almeno 2 audit di catena di custodia PEFC sotto la guida di un revisore qualificato.	
--	---	--

Nota: questa tabella è un riepilogo dei requisiti di qualifica per auditor, **revisori** o **responsabili delle decisioni in materia di certificazione**. I requisiti effettivi sono nel testo di questo standard.

6.1.3 Contratto con il personale

Si applicano tutti i requisiti indicati nel paragrafo 6.1.2 della norma ISO/IEC 17065:2012(E).

6.2 Risorse per la valutazione

Si applicano tutti i requisiti indicati nel paragrafo 6.2 della norma ISO/IEC 17065:2012(E).

7. Requisiti di processo

Generale

Si applicano tutti i requisiti indicati nel paragrafo 7.1 della norma ISO/IEC 17065:2012(E).

7.1.1 Oltre al paragrafo 7.1.3 della norma ISO/IEC 17065:2012(E), l'organismo di certificazione può fornire documenti pubblicamente disponibili, come linee guida, chiarimenti e interpretazioni pubblicati dal PEFC Council o da un **Organismo Nazionale PEFC**.

Applicazione

Si applicano tutti i requisiti indicati nel paragrafo 7.2 della norma ISO/IEC 17065:2012(E).

7.2.1 L'organismo di certificazione deve ottenere dall'**organizzazione cliente**, come minimo, le seguenti informazioni e documentazione come parte della domanda di certificazione:

- a) persona giuridica, nome, indirizzo e forma giuridica
- b) procedure documentate dell'**organizzazione cliente** come definito nello **standard di Catena di Custodia**
- c) identificazione descrittiva dei prodotti coperti dalla catena di custodia PEFC sufficiente per identificare i gruppi di prodotti
- d) siti coperti dalla catena di custodia PEFC in caso di certificazione multisito (come definito nello **standard di Catena di Custodia**)

Nota: le informazioni non devono essere ottenute al momento del primo contatto con l'**organizzazione cliente**, ma almeno prima che vengano svolte le attività di cui ai paragrafi 7.3 e 7.4.

7.2.2 L'organismo di certificazione deve ottenere dall'organizzazione cliente, come minimo, per i prodotti coperti dalla catena di custodia PEFC, le seguenti informazioni relative all'applicazione dei requisiti facoltativi dello standard di catena di custodia, per ciascun sito e/o o gruppo di prodotti a seconda dei casi:

- a) metodo della catena di custodia
- b) dove saranno utilizzati i marchi PEFC

Nota: le informazioni non devono essere ottenute al momento del primo contatto con l'organizzazione cliente, ma almeno prima che vengano svolte le attività di cui alle clausole 7.3 e 7.4.

7.2.3 L'organismo di certificazione deve ottenere dall'**organizzazione cliente** informazioni sufficienti per valutare se la domanda deve essere trattata come un trasferimento di certificazione oppure come una nuova domanda. Vedere anche requisito 7.4.10.

Revisione della domanda

Si applicano tutti i requisiti indicati nel paragrafo 7.3 della norma ISO/IEC 17065:2012(E).

7.3.1 L'organismo di certificazione deve effettuare una revisione della documentazione dell'organizzazione cliente (vedere 7.2.1 b) prima dell'**audit**, per determinare la conformità della documentazione ai criteri di certificazione.

Audit

Si applicano tutti i requisiti indicati nel paragrafo 7.4 della norma ISO/IEC 17065:2012(E).

7.4.1 L'organismo di certificazione deve disporre di procedure documentate per garantire che sia stabilito un piano di audit per ogni **audit**, per fornire una base per un accordo in merito allo svolgimento e alla programmazione delle attività di audit. Il piano di audit deve essere comunicato e le date dell'**audit** devono essere concordate preventivamente con l'**organizzazione cliente**.

Nota: le linee guida per la preparazione del piano di audit sono fornite dalla ISO 19011:2018, clausola 6.3.2.

7.4.2 In caso di certificazione multisito, il piano di audit deve elencare i siti da visitare come parte del campione. L'organismo di certificazione deve fare riferimento all'appendice 3 della presente norma.

7.4.3 L'organismo di certificazione deve disporre di procedure documentate per la selezione e la nomina del gruppo di audit, incluso il leader del gruppo di audit.

Nota: le linee guida per la selezione del gruppo di audit e del leader del gruppo di audit sono fornite dalla ISO 19011:2018, paragrafi 5.5.4.

7.4.4 Lo scopo dell'**audit** è:

a) determinare la conformità da parte dell'organizzazione cliente del:

- i. processo di catena di custodia rispetto ai requisiti dello **standard di Catena di Custodia** e la sua effettiva attuazione
- ii. sistema di gestione rispetto ai requisiti dello **standard di Catena di Custodia** e la sua effettiva attuazione
- iii. processo di catena di custodia con requisiti per evitare l'approvvigionamento di materie prime da fonti controverse ove applicabile (requisiti PEFC DDS) e sua effettiva attuazione
- iv. l'utilizzo dei marchi PEFC rispetto allo standard dell'Uso dei marchi PEFC e la sua effettiva attuazione e che il contratto di licenza dei marchi sia valido. Il contratto deve essere firmato tra l'**organizzazione cliente** e il PEFC Council o un **Organismo autorizzato PEFC** ed è necessario affinché l'**organizzazione cliente** possa utilizzare i marchi PEFC,

Nota: l'utilizzo dei marchi PEFC e delle dichiarazioni PEFC deve essere valutato al momento degli **audit** di sorveglianza e ricertificazione. Durante gli **audit** iniziali, deve essere valutato qualsiasi uso proposto o previsto dei marchi PEFC e delle dichiarazioni PEFC.

b) raccogliere i dati come richiesto dal contratto di notifica PEFC.

7.4.5 L'organismo di certificazione deve condurre l'**audit** seguendo la relativa guida fornita nella norma ISO 19011:2018, paragrafo 6.4. In generale, gli **audit** (iniziali, di sorveglianza e di ricertificazione) devono essere condotti in loco, tranne nei casi in cui si applicano i requisiti 7.4.6 o 7.9.2 della presente norma, in cui gli organismi di certificazione possono decidere di condurre **audit** a distanza.

7.4.6 Per le **organizzazioni clienti** che operano senza possesso fisico, gli **audit** possono essere condotti a distanza con l'uso di strumenti di Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione (ICT) in conformità con IAF MD 4. L'organismo di certificazione deve dimostrare che l'intero ambito dell'audit può essere coperto utilizzando strumenti ICT.

Nota 1: le **organizzazioni clienti** che operano con il possesso fisico ma non hanno venduto alcun prodotto fisico con una dichiarazione PEFC dall'**audit** precedente, non possono essere controllate da remoto in base a questo requisito.

Nota 2: Per i casi in cui le **organizzazioni clienti** non si sono procurate materie prime e non hanno venduto alcun prodotto con una dichiarazione PEFC dall'ultimo **audit**, può essere applicato il requisito 7.9.2 di questo standard.

7.4.7 L'organismo di certificazione deve disporre di procedure documentate per determinare il tempo di audit, e per ciascuna **organizzazione cliente** l'organismo di certificazione deve determinare, con il contributo del gruppo di audit, il tempo necessario per pianificare ed eseguire un **audit** completo ed efficace della Catena di Custodia PEFC dell'organizzazione cliente. Il tempo di verifica determinato dall'organismo di certificazione e la giustificazione della determinazione devono essere registrati. Il tempo minimo per l'**audit** in sito è di quattro ore, questo non include le attività di reporting, se non in condizioni specifiche se può essere giustificato e documentato.

7.4.8 L'organismo di certificazione deve disporre di procedure documentate per il campionamento nell'ambito dell'**audit** in conformità con la guida fornita nella norma ISO 19011:2018, A.6.

7.4.9 Nel determinare il tempo di audit e il campionamento nell'ambito dell'**audit**, l'organismo di certificazione deve considerare almeno i seguenti aspetti:

- a) i requisiti dello **standard di Catena di Custodia**
- b) dimensione e complessità delle operazioni dell'organizzazione cliente nell'ambito della catena di custodia PEFC
- c) entità delle forniture che potrebbero creare un rischio significativo di approvvigionamento di materie prime da fonti controverse
- d) estensione delle attività di utilizzo dei marchi PEFC
- e) qualsiasi esternalizzazione di qualsiasi attività inclusa nell'ambito della catena di custodia dell'organizzazione
- f) i risultati di eventuali **audit** precedenti, compresi quelli dei sistemi di gestione dell'organizzazione cliente
- g) numero di siti e valutazione del multisito.

7.4.10 In caso di trasferimento della certificazione, l'organismo di certificazione deve operare secondo ISO/IEC 17065 paragrafo 7.4.5 e IAF MD2:2017.

7.4.11 Il rapporto di audit deve includere almeno le informazioni specificate nell'allegato 4.

7.4.12 Su richiesta, l'organismo di certificazione deve inviare una copia del rapporto di verifica e degli altri documenti di verifica necessari richiesti dal PEFC, in lingua inglese, al PEFC Council e/o a un **Organismo Nazionale del PEFC**, in conformità con 4.5.

Revisione

Si applicano tutti i requisiti indicati nel paragrafo 7.5 della norma ISO/IEC 17065:2012(E).

Decisione sulla certificazione

Si applicano tutti i requisiti indicati nel paragrafo 7.6 della norma ISO/IEC 17065:2012(E).

7.6.1 I risultati dell'audit devono essere classificati come **non conformità maggiori, non conformità minori e osservazioni**.

7.6.2 Prima di concedere la certificazione iniziale, come minimo, le **non conformità maggiori e minori** devono essere corrette e le azioni correttive devono essere verificate dall'organismo di certificazione.

7.6.3 Prima di concedere la ricertificazione, come minimo, le **non conformità maggiori** devono essere corrette e le azioni correttive devono essere verificate dall'organismo di certificazione.

7.6.4 Le **non conformità maggiori e minori** identificate negli **audit** devono tradursi in azioni correttive da parte dell'organizzazione cliente per risolvere le non conformità. Il piano di azioni correttive, che include le tempistiche, deve essere rivisto e accettato dall'organismo di certificazione. Il periodo di tempo per il completamento delle azioni correttive per le **non conformità maggiori** identificate negli **audit** di sorveglianza e la loro verifica da parte dell'organismo di certificazione deve seguire le regole dell'organismo di certificazione ma non superare i tre mesi. Le azioni correttive per le **non conformità minori** identificate durante gli **audit** di ricertificazione e di sorveglianza devono essere verificate entro e non oltre l'**audit** successivo.

Documentazione di certificazione

Si applicano tutti i requisiti indicati nel paragrafo 7.7 della norma ISO/IEC 17065:2012(E).

7.7.1 Il documento di certificazione deve includere almeno le seguenti informazioni:

- a) identificazione dell'organismo di certificazione
- b) nome e indirizzo dell'**organizzazione cliente** e, se del caso, dei suoi siti/entità legali, la cui catena di custodia è oggetto della certificazione

Nota 1: il nome e l'indirizzo dell'**organizzazione cliente** possono essere il nome e l'indirizzo di un'entità legale in cui non sono in corso attività di catena di custodia PEFC (ad esempio un indirizzo di postale). Anche il nome e l'indirizzo dell'**organizzazione cliente** la cui catena di custodia è soggetta a certificazione devono essere inclusi nel documento di certificazione.

Nota 2: Nel caso della certificazione della catena di custodia PEFC per progetti specifici, o "certificazione di progetto" (fare riferimento a PEFC GD 2001, allegato 1), "nome e indirizzo" si riferisce al nome e all'indirizzo dell'entità controllante. Il nome del progetto può essere incluso nello scopo del certificato di progetto.

- c) tipo di certificato (singolo, multisito o gruppo di produttori)
- d) scopo della certificazione rilasciata (vedi 7.7.2)
- e) il logo PEFC con il numero di licenza dei marchi PEFC dell'organismo di certificazione
- f) marchio di accreditamento dell'ente di accreditamento (compreso il numero di accreditamento ove applicabile)
- g) la data di concessione, estensione o rinnovo della certificazione e la data di scadenza o di ricertificazione (vedi 7.7.6). La data effettiva su un documento di certificazione non deve essere anteriore alla data della decisione di certificazione.

7.7.2 Lo scopo della certificazione deve includere le seguenti informazioni:

- a) riferimento a PEFC ST 2002 Chain of Custody of Forest and Tree Based Products - Requirements e, se pertinente, l'identificazione nazionale di questo standard come adottato da un sistema nazionale di certificazione forestale approvato dal PEFC (traduzione in italiano ITA 1002 Catena di Custodia dei prodotti di origine forestale e arborea – Requisiti)

Nota: L'identificazione dello **standard di Catena di Custodia** deve fare riferimento alla versione dello standard rispetto al quale è stato effettuato l'**audit** e che era valida al momento del rilascio della certificazione.

- b) riferimento a PEFC ST 2001, PEFC Trademarks Rules – Requirements PEFC ST 2001, e, se pertinente, l'identificazione nazionale di questo standard come adottato da un sistema nazionale di certificazione forestale approvato dal PEFC (Traduzione in italiano ITA 2001 Standard d'uso dei marchi PEFC – Requisiti)

Nota: L'identificazione dello **standard dei marchi PEFC** deve fare riferimento alla versione dello standard rispetto alla quale è stata effettuata l'**audit** e che era valida al momento del rilascio della certificazione.

- c) metodo di catena di custodia applicato

- d) prodotti coperti dalla catena di custodia, secondo le categorie merceologiche PEFC.

Nota: nel caso della certificazione di catena di custodia PEFC per progetti specifici, o "certificazione di progetto" (fare riferimento a PEFC GD 2001, allegato 1), il nome del progetto può essere incluso nello scopo del certificato del progetto.

7.7.3 Laddove lo scopo della certificazione sia incluso in un'appendice al certificato, il certificato deve includere un riferimento all'appendice e l'appendice deve essere considerata parte del certificato ed essere fornita ogni volta che viene richiesto il certificato.

7.7.4 Il numero del certificato deve essere composto, nell'ordine, da: l'abbreviazione del nome dell'organismo di certificazione (la stessa abbreviazione deve essere utilizzata per eventuali certificati PEFC emessi), seguita da un trattino (-), l'abbreviazione dello **standard di catena di custodia**: PEFC-COC, seguito da un altro trattino (-) e dal numero corrispondente attribuito dall'ente di certificazione al certificato.

Nota: due organismi di certificazione non possono avere la stessa abbreviazione.

7.7.5 L'organismo di certificazione emette il documento di certificazione in inglese, in qualsiasi altra lingua appropriata e secondo le lingue di lavoro concordate.

7.7.6 La certificazione deve essere concessa per un massimo di cinque anni.

7.7.7 Gli organismi di certificazione devono informare immediatamente l'**Organismo Nazionale PEFC** competente, o PEFC Council nel caso in cui l'**Organismo Nazionale PEFC** non esiste, quando la certificazione è concessa, sospesa, terminata, ritirata, il suo campo di applicazione è cambiato o qualsiasi altra modifica che interessa la certificazione o le informazioni che gli organismi di certificazione devono riferire al PEFC.

7.8 Elenco dei prodotti certificati

Si applicano tutti i requisiti indicati nel paragrafo 7.8 della norma ISO/IEC 17065:2012(E).

7.9 Sorveglianza

Si applicano tutti i requisiti indicati nel paragrafo 7.9 della norma ISO/IEC 17065:2012(E).

7.9.1 Gli **audit** di sorveglianza devono essere effettuati annualmente. L'organismo di certificazione deve effettuare almeno quattro **audit** di sorveglianza prima della data di scadenza del certificato.

Nota 1: Annualmente significa una volta ogni dodici mesi, più o meno tre mesi.

Nota 2: Se il certificato è valido per meno di cinque anni, il numero di **audit** di sorveglianza può essere ridotto di conseguenza.

7.9.2 L'**audit** di sorveglianza in loco può essere sostituito da altre tecniche di audit, come la revisione della documentazione e delle registrazioni, e il periodo tra gli **audit** di sorveglianza in loco non deve superare i due anni (più tre mesi) quando:

- a) l'organismo di certificazione può giustificare che le tecniche di audit utilizzate forniscano sufficiente fiducia nella conformità dell'organizzazione certificata ai criteri di certificazione; e
- b) nessuna non conformità è stata rilevata durante il precedente **audit** iniziale, di sorveglianza o di ricertificazione; e
- c) gli acquisti dell'**organizzazione cliente** non includono forniture a rischio significativo; e
- d) l'**organizzazione cliente** fornisce all'organismo di certificazione tutte le registrazioni che devono essere conservate secondo lo **standard di Catena di Custodia** o un elenco di tutte le registrazioni che consentono all'organismo di certificazione di stabilire un campionamento indipendente; o
- e) le registrazioni presentate forniscono prove sufficienti che l'**organizzazione cliente** o il sito dell'organizzazione cliente non ha acquistato materie prime e non ha venduto alcun prodotto con una dichiarazione PEFC dall'ultimo **audit**.

Modifiche che interessano la certificazione

Si applicano tutti i requisiti indicati nel paragrafo 7.10 della norma ISO/IEC 17065:2012(E).

Cessazione, riduzione, sospensione o revoca della certificazione

Si applicano tutti i requisiti indicati nel paragrafo 7.11 della norma ISO/IEC 17065:2012(E).

7.11.1 Se la certificazione viene terminata, sospesa o ritirata, l'organismo di certificazione deve informare l'**organizzazione cliente** che non è consentito alcun ulteriore utilizzo dei marchi e delle dichiarazioni PEFC. In caso di sospensione, l'organismo di certificazione deve monitorare se il cliente è conforme.

Registrazioni

Si applicano tutti i requisiti indicati nel paragrafo 7.12 della norma ISO/IEC 17065:2012(E).

Reclami e ricorsi

Si applicano tutti i requisiti indicati nel paragrafo 7.13 della norma ISO/IEC 17065:2012(E).

7.13.1 L'organismo di certificazione deve notificare al PEFC Council, entro 30 giorni, eventuali motivate dichiarazioni di non conformità ai requisiti di certificazione da parte delle **organizzazioni clienti**, o reclami contro **organizzazioni clienti** che riceve o di cui viene a conoscenza.

7.13.2 L'organismo di certificazione deve fornire al PEFC Council e al corrispondente **Organismo Nazionale PEFC** rapporti riepilogativi per i reclami e i ricorsi risolti contro le **organizzazioni clienti** certificate PEFC ricevuti dall'organismo di certificazione, che includano almeno:

- a) identificazione del ricorrente/reclamante (soggetti ad informativa)
- b) identificazione dell'**organizzazione cliente**
- c) oggetto del reclamo
- d) sintesi del processo di gestione dei reclami
- e) esito/risoluzione del reclamo.

8. Requisiti del sistema di gestione

Si applicano tutti i requisiti indicati nel paragrafo 8 della norma ISO/IEC 17065:2012(E).

Audit interni dell'organismo di certificazione

8.1.1 Su richiesta, i risultati degli **audit** interni annuali, limitati allo svolgimento delle attività di certificazione della catena di custodia PEFC, devono essere forniti al PEFC Council o all'**Organismo Nazionale PEFC**.

Appendice 1 (normativa): notifica PEFC degli organismi di certificazione

(I requisiti sono aggiuntivi rispetto all'accreditamento dell'ente di certificazione)

L'organismo di certificazione che svolge la certificazione di catena di custodia riconosciuta PEFC deve essere notificato dal PEFC Council o altro **Organismo autorizzato PEFC** per il paese specifico in cui opera.

La notifica PEFC richiede che l'organismo di certificazione abbia un accreditamento valido riconosciuto dal PEFC Council (vedi Allegato 2 di questo documento). L'organismo di certificazione deve fornire al PEFC Council, o al pertinente **Organismo autorizzato PEFC**, informazioni sulle certificazioni concesse come specificato dal PEFC Council o dall'**Organismo autorizzato PEFC** pertinente.

Nota: le informazioni sulle certificazioni concesse includono (ma non sono limitate a) l'identificazione dell'organizzazione cliente, l'ambito delle certificazioni concesse e il fatturato dell'**organizzazione cliente** ove utilizzate per la determinazione delle quote di notifica PEFC.

La notifica PEFC può richiedere all'organismo di certificazione di pagare una tariffa di notifica PEFC come specificato dal PEFC Council o dall'**Organismo autorizzato PEFC** pertinente.

Appendice 2 (normativa): Accreditazioni accettati dal PEFC Council per la notifica PEFC

Il PEFC Council richiede che la certificazione di Catena di Custodia sia effettuata da Organismi di Certificazione accreditati da Organismi di Accreditazione firmatari del Multilateral Recognition Arrangement (MLA) per la certificazione di prodotto dello IAF o dai gruppi di accreditamento regionali dello IAF come la cooperazione Europea per l'Accreditamento (EA), Inter American Accreditation Cooperation (IAAC), Asia Pacific Accreditation Cooperation Incorporated (APAC), Southern African Development Community Cooperation in Accreditation (SADCA), African Accreditation Cooperation (AFRAC) e ARAB Accreditation Cooperation (ARAC).

Lo scopo dell'accREDITAMENTO deve coprire esplicitamente PEFC ST 2002, *Chain of Custody of Forest and Tree Based Products – Requirements* e PEFC ST 2001, *PEFC Trademark Rules – Requirements* nella sua versione valida come presentata sul sito PEFC www.pefc.org.

Lo scopo dell'accREDITAMENTO deve inoltre indicare esplicitamente ISO/IEC 17065, PEFC ST 2003 e altri requisiti rispetto ai quali l'organismo di certificazione è stato valutato.

Il certificato di accREDITAMENTO dovrà essere disponibile in inglese e in qualsiasi altra lingua, se necessario.

Appendice 3 (normativa): Certificazione di Catena di Custodia multisito

(Appendice 2 allo **standard di Catena di Custodia**)

1. Introduzione

1.1 Questa appendice è per l'**audit** e la certificazione di Catena di Custodia PEFC delle **organizzazioni clienti** con una rete di siti. Ha lo scopo di garantire che l'**audit** fornisca un'adeguata fiducia nella conformità della catena di custodia dell'organizzazione cliente rispetto allo standard di **Catena di Custodia** in tutti i siti elencati nello scopo del certificato e che l'**audit** sia pratico e fattibile sia in termini economici che operativi.

2. Criteri di ammissibilità per l'organizzazione cliente multisito

2.1 I criteri di ammissibilità per l'**organizzazione cliente** multisito, comprese le definizioni, sono inclusi nell'Appendice 2 dello **standard di Catena di Custodia**.

2.2 Oltre ai requisiti dell'Appendice 2 dello **standard di Catena di Custodia**, l'**organizzazione cliente** multi-sito deve dimostrare la sua autorità su tutti i siti e, se necessario, avviare modifiche, deve inoltre dimostrare la sua capacità di raccogliere e analizzare i dati da tutti i siti, incluso l'ufficio centrale, inclusi ma non limitati agli elementi seguenti:

- a) documentazione della catena di custodia e modifiche della catena di custodia
- b) riesame della direzione
- c) reclami
- d) valutazione delle azioni correttive
- e) pianificazione dell'audit interno e valutazione dei risultati
- f) diversi requisiti legali volti all'elusione di materie prime da fonti controverse.

2.3 Con riferimento all'Appendice 2 dello **standard di Catena di Custodia**, un'**organizzazione cliente** multi-sito, che è costituita come un gruppo di entità legali indipendenti solo allo scopo di ottenere e mantenere la certificazione di Catena di Custodia, deve consistere tipicamente solo di piccole imprese.

3. Criteri di ammissibilità per l'organismo di certificazione

3.1 Generale

3.1.1 L'organismo di certificazione deve fornire informazioni all'**organizzazione cliente** sui criteri di ammissibilità stabiliti nel presente documento e nell'Appendice 2 dello **standard di Catena di Custodia** prima di iniziare il processo di **audit** e non deve procedere con l'audit se uno qualsiasi dei criteri di ammissibilità per l'organizzazione multi-sito non sono soddisfatte. Prima di avviare il processo di audit, l'organismo di certificazione deve informare l'**organizzazione cliente** che il certificato non verrà rilasciato se, durante l'**audit**, vengono riscontrate non conformità rispetto a questi criteri di ammissibilità.

3.2 Revisione del contratto

3.2.1 Le procedure dell'organismo di certificazione devono garantire che il riesame iniziale del contratto identifichi la complessità e la portata delle attività coperte dalla catena di custodia oggetto di certificazione e le eventuali differenze tra i siti come base per determinare il livello di campionamento.

3.2.2 L'organismo di certificazione deve identificare l'ufficio centrale dell'**organizzazione cliente** che è il suo partner contrattuale per l'implementazione della certificazione. L'accordo consentirà all'organismo di certificazione di svolgere le attività di certificazione in tutti i siti dell'**organizzazione multisito cliente**.

3.2.3 L'organismo di certificazione deve analizzare, in ogni singolo caso, in che misura i siti di un'organizzazione hanno un flusso di materie prime simile che consente di applicare la catena di custodia in modo simile. La somiglianza dei siti inclusi nell'**organizzazione cliente** multisito deve essere presa in considerazione quando si applicano le procedure di campionamento.

3.2.4 L'organismo di certificazione deve conservare un registro per dimostrare che le attività richieste in 3.2.1, 3.2.2 e 3.2.3 sono state implementate.

3.3 Audit

3.3.1 L'organismo di certificazione deve disporre di procedure documentate per gestire gli **audit** nell'ambito della sua procedura per le certificazioni multisito. Tali procedure di audit, compresa la revisione della documentazione e delle registrazioni, **audit** in loco, ecc., devono stabilire il modo in cui l'organismo di certificazione si accerta, tra l'altro, che i requisiti della catena di custodia siano effettivamente applicati a tutti i siti e che tutti i criteri nello **standard di Catena di Custodia**, inclusa la sua Appendice 2, siano rispettati.

3.3.2 Se più di un gruppo di audit è coinvolto nell'**audit** della rete, l'organismo di certificazione deve designare un unico responsabile dell'audit la cui responsabilità è unificare i risultati di tutti i gruppi di audit e produrre un rapporto di sintesi.

3.4 Non conformità

3.4.1 Quando vengono rilevate non conformità in un singolo sito, sia attraverso l'audit interno dell'organizzazione cliente che dall'audit dell'organismo di certificazione, deve aver luogo un'indagine per determinare se gli altri siti possono essere interessati. Pertanto, l'organismo di certificazione deve richiedere all'**organizzazione cliente** di riesaminare le non conformità per determinare se indicano una carenza complessiva della catena di custodia applicabile a tutti i siti o meno. In caso affermativo, l'azione correttiva dovrebbe essere eseguita sia presso l'ufficio centrale che presso i singoli siti. Se si riscontra che così non è stato fatto, l'**organizzazione cliente** deve essere in grado di dimostrare all'organismo di certificazione perché la sua azione di follow-up è stata limitata ai singoli siti.

3.4.2 L'organismo di certificazione deve richiedere evidenza di queste azioni e può aumentare il campionamento fino a quando non è convinto che il controllo sia ristabilito.

3.4.3 Per gli **audit** iniziali e di ricertificazione, al momento del processo decisionale, se un sito presenta una non conformità, la certificazione deve essere negata all'intera **organizzazione cliente** multi-sito in attesa di un'azione correttiva soddisfacente.

3.4.4 Non è ammissibile che, al fine di superare l'ostacolo posto dall'esistenza di una non conformità sollevata dall'organismo di certificazione in un singolo sito, l'**organizzazione cliente** escluda dallo scopo il sito "problematico" durante il processo di certificazione.

3.5 Certificati

3.5.1 Deve essere rilasciato un unico certificato con il nome e l'indirizzo dell'ufficio centrale dell'**organizzazione cliente**. Viene emesso un elenco di tutti i siti inclusi nel certificato, sul certificato

stesso o in appendice o come altrimenti indicato nel certificato. Lo scopo o altro riferimento sul certificato deve chiarire quali attività certificate sono svolte dalla rete di siti nell'elenco. L'appendice o altro riferimento è parte integrante del certificato e non deve essere separato dal certificato.

3.5.2 Se i singoli siti applicano metodi di catena di custodia diversi, l'applicazione dello **standard di Catena di Custodia** nei singoli siti deve essere chiaramente indicata nel certificato e in qualsiasi appendice.

3.5.3 Un sotto-certificato può essere rilasciato all'organizzazione cliente per ciascun sito oggetto della certificazione, a condizione che contenga lo stesso scopo, o un sotto scopo di quello principale, e includa un chiaro riferimento al certificato principale. Il sottocertificato deve includere una dichiarazione che affermi che "la validità di questo certificato dipende dalla validità del certificato principale". Nei casi in cui il sottocertificato comprenda anche un numero di sottocertificato, questo deve essere collegato al numero del certificato ed essere incluso nel certificato come da 3.5.1.

3.5.4 Il certificato sarà ritirato nella sua interezza, se l'ufficio centrale o uno qualsiasi dei siti non soddisfa o soddisfano i criteri necessari per il mantenimento del certificato (vedi 3.2 sopra).

3.5.5 L'elenco dei siti deve essere tenuto aggiornato dall'organismo di certificazione. A tal fine, l'organismo di certificazione deve richiedere all'**organizzazione cliente** di informarlo della chiusura, istituzione o modifica delle attività dei siti. La mancata comunicazione di tali informazioni sarà considerato dall'organismo di certificazione come un uso improprio del certificato e agirà di conseguenza secondo le sue procedure. Gli organismi di certificazione informano di conseguenza il PEFC Council o l'**Organismo Nazionale PEFC**.

3.5.6 Ulteriori siti possono essere aggiunti tra gli **audit** dall'ente di certificazione a un certificato esistente, a condizione che rientri nello scopo del certificato. Il numero di siti che possono essere aggiunti tra gli **audit** è limitato al 100% dei siti esistenti nell'**audit** precedente. Devono essere soddisfatti i seguenti requisiti:

- a) L'organismo di certificazione deve essere informato in anticipo dall'**organizzazione cliente** della volontà di aggiungere tra gli **audit** nuovi siti nel certificato di catena di custodia, fornendo anche il numero di siti.
- b) L'organismo di certificazione deve ottenere dall'**organizzazione cliente** le procedure di catena di custodia che coprono i siti aggiuntivi, compreso il metodo di catena di custodia applicato e i prodotti coperti dalla catena di custodia.
- c) L'organismo di certificazione deve ottenere il rapporto di audit interno per il sito o i siti considerati per l'inclusione nel certificato.
- d) L'organismo di certificazione deve riesaminare i risultati dell'**audit** interno e determinare se sono necessarie ulteriori informazioni tenendo conto della richiesta dell'**organizzazione cliente**.
- e) Sulla base del risultato della revisione in (d), l'organismo di certificazione deve determinare se è necessaria un **audit** in loco del/i sito/i aggiuntivo/i o se la revisione di cui ai punti (b), (c) e (d) mostra prove sufficienti per l'aggiunta dei siti.
- f) Se non è richiesto un **audit** in loco prima di aggiungere il/i sito/i aggiuntivo/i al certificato di catena di custodia, questi nuovi siti devono essere soggetti a visita in loco entro e non oltre il successivo **audit** programmato. L'organismo di certificazione può determinare se è necessario un campione dei nuovi siti in base al capitolo 4.

Nota: Per quei casi in cui lo standard consente **audit** da remoto (vedi requisito 7.4.6), l'**audit** in loco può essere sostituito da un **audit** da remoto.

4. Campionamento per audit in loco

4.1 Metodologia

4.1.1 L'organismo di certificazione può applicare il campionamento dei siti per gli **audit** in loco quando il campionamento del sito è appropriato per acquisire sufficiente fiducia nella conformità dell'**organizzazione cliente** multisito ai requisiti della catena di custodia. L'organismo di certificazione deve essere in grado di motivare la selezione dei siti per gli **audit** in loco per garantire che tutte le differenze tra i siti e l'implementazione della catena di custodia siano state valutate.

4.1.2 Il campione deve essere rappresentativo delle differenze dei processi e delle attività dei siti soggetti alla certificazione della catena di custodia. Il campione deve essere determinato separatamente per i siti che utilizzano metodi di catena di custodia diversi (separazione fisica, metodo percentuale o dei crediti).

Nota: "Determinato separatamente" significa che il campione è determinato dopo che i siti sono stati separati.

4.1.3 Il campione deve essere determinato separatamente se i siti sono stati aggiunti tra gli **audit** e non è stato richiesto l'**audit** in loco (come da Appendice 3, sotto paragrafo 3.5.6, punto e).

Nota 1: "Determinato separatamente" significa che il campione è determinato dopo che i siti sono stati separati.

Nota 2: il punto 4.1.2 si applica anche al 4.1.3.

4.1.4 Il campione dovrebbe essere in parte selezionato in base ai fattori indicati di seguito e in parte non selezionato, al fine di ottenere la selezione di una serie di siti diversi, senza escludere l'elemento casuale del campionamento.

4.1.5 Almeno il 25% del campione dovrebbe essere selezionato a caso.

Nota: nel contesto dell'audit basato sul rischio, la selezione dei siti dovrebbe evitare di visitare i siti del campione precedente, a meno che non sia giustificata dal rischio identificato. Ciò può portare a un campionamento in cui meno del 25% del campione potrebbe essere selezionato a caso.

4.1.6 Tenendo conto dei criteri citati di seguito, la parte restante del campione dovrebbe essere selezionata in modo che le differenze tra i siti selezionati durante il periodo di validità del certificato siano le più ampie possibili.

4.1.7 I criteri di selezione del sito devono includere, tra gli altri, i seguenti aspetti:

- a) risultati di **audit** interni o precedenti **audit** di certificazione
- b) registrazioni dei reclami e altri aspetti rilevanti per le azioni correttive e preventive
- c) variazioni significative nelle dimensioni dei siti e nei processi produttivi dei siti
- d) variazioni nei metodi di catena di custodia applicati
- e) modifiche rispetto all'ultimo **audit** di certificazione
- f) dispersione geografica
- g) siti aggiunti dall'ultimo **audit** esterno

4.1.8 Questa selezione non deve essere effettuata all'inizio del processo di audit. Può essere effettuato anche una volta che l'**audit** presso l'ufficio centrale è stato completato. In ogni caso, l'ufficio centrale deve essere informato dei siti che faranno parte del campione. Ciò può avvenire con un preavviso relativamente breve, ma dovrebbe consentire un tempo adeguato per la preparazione dell'audit.

4.1.9 L'ufficio centrale deve essere sottoposto ad **audit** durante ogni audit iniziale, di sorveglianza e di ricertificazione come parte del campione.

4.2 Dimensione del campione

4.2.1 L'organismo di certificazione deve disporre di procedure documentate per determinare il campione da verificare durante l'audit dei siti come parte dell'**audit** e della certificazione di un'**organizzazione cliente** multisito. Ciò dovrebbe tenere conto di tutti i fattori descritti in questa appendice.

4.2.2 Nel caso in cui l'applicazione della procedura dell'organismo di certificazione determini un campione più piccolo di quello che risulterebbe dall'applicazione delle linee guida di seguito riportate, l'organismo di certificazione deve registrare le ragioni che lo giustificano e dimostrare che sta operando in conformità con la sua procedura approvata.

4.2.3 Il numero minimo di siti da visitare per **audit** deve essere per:

a) **Audit iniziali e siti aggiunti dall'ultimo audit in cui non è stato richiesto l'audit in loco (come da paragrafo 3.4.5, punto e)**: la radice quadrata del numero totale dei siti, arrotondata all'unità superiore:

$$y = \sqrt{x}$$

y = numero di siti da visitare

x = numero totale di siti

b) **Verifiche di sorveglianza**: la radice quadrata del numero totale dei siti attuali ridotta di un fattore 0,6, arrotondata al numero intero successivo:

$$y = 0.6 \sqrt{x}$$

y = numero di siti da visitare

x = numero totale di siti

c) **Audit di ricertificazione**: la radice quadrata del numero dei siti attuali, arrotondata all'unità superiore numero intero:

$$y = \sqrt{x}$$

Laddove l'ufficio centrale non abbia ricevuto **non conformità maggiori** durante il ciclo di certificazione, la dimensione del campione potrebbe essere ridotta di un fattore 0,8, arrotondato al numero intero superiore:

$$y = 0.8 \sqrt{x}$$

y = numero di siti da visitare

x = numero totale di siti

Nota: per i siti aggiunti dall'ultimo audit in cui non è stato richiesto un audit in loco (come da sotto paragrafo 3.4.5, lettera e), i coefficienti di riduzione non devono essere utilizzati.

4.2.4 La dimensione del campione deve essere aumentata laddove l'analisi dei rischi dell'organismo di certificazione delle attività coperte dall'**organizzazione cliente** multisito soggetta a certificazione indica un aumento del rischio dovuto a fattori quali:

a) dimensione dei siti e numero di dipendenti

b) complessità e variazioni del flusso delle materie prime e delle modalità della catena di custodia

c) variazioni nell'applicazione dei metodi di catena di custodia e definizioni dell'origine delle materie prime

- d) livello di rischio di approvvigionamento di materie prime da fonti controverse
- e) registrazioni dei reclami e altri aspetti rilevanti per le azioni correttive e preventive
- f) eventuali aspetti multinazionali
- g) risultati degli **audit** interni ed esterni
- h) il tipo di multisito (multisito o gruppo di produttori)

4.3 Tempi di verifica

4.3.1 L'organismo di certificazione deve essere in grado di dimostrare la propria giustificazione per il tempo dedicato agli **audit** multi-sito in termini di politica generale per l'assegnazione del tempo di audit.

4.3.2 Il tempo minimo di audit da spendere per ogni singolo sito come parte degli **audit** iniziali, di sorveglianza e di ricertificazione è lo stesso dell'**audit** definito nel paragrafo 7.4.7. Le riduzioni possono essere applicate per tenere conto dei paragrafi dello **standard di Catena di Custodia** che non sono rilevanti per i siti e sono esaminate solo presso la sede centrale.

4.3.3 Nessuna riduzione è consentita per la sede centrale.

Appendice 4 (normativa): Contenuto minimo dei rapporti di audit

I rapporti di **audit** devono includere, come minimo, il seguente contenuto:

1. Prima pagina

2. Descrizione dell'**organizzazione cliente**

3. Descrizione della catena di custodia PEFC dell'organizzazione cliente, inclusi:

- a) sistema di gestione
- b) parti dell'organizzazione e/o dei siti
- c) processi/attività compreso attività di esternalizzazione
- d) gruppi di prodotti e loro prodotti coperti dalla catena di custodia PEFC, incluso per ciascun sito e/o gruppo di prodotti, a seconda dei casi:
 - i. metodo della catena di custodia
 - ii. prevista applicazione dei marchi PEFC

4. Scopo dell'**audit**

- a) criteri di certificazione applicati degli ST 2002 e ST 2001, inclusi per ciascun gruppo di prodotti e/o sito, a seconda dei casi:
 - i. metodo della catena di custodia
 - ii. le regole dei marchi PEFC
 - iii. requisiti del sistema di Due Diligence PEFC
- b) siti visitati
- c) per gli **audit** a distanza:
 - i. giustificazione per lo svolgimento dell'**audit** a distanza
 - ii. tecniche applicate e loro giustificazione
- d) per gli **audit** multisito:
 - i. calcolo della dimensione del campione secondo il paragrafo 3, 3.2.3
 - ii. giustificazione del campionamento
 - iii. siti controllati

5. Risultati **dell'audit**

- a) presentazione dei rilievi che dimostrano la conformità o non conformità a tutti paragrafi applicabili dei requisiti di certificazione
- b) azioni correttive messe in atto e tempistiche per la segnalazione di azioni correttive e risoluzioni
- c) valutazione delle azioni correttive precedentemente messe in atto
- d) decisione di certificazione raccomandata.

Bibliografia

IAF MD 1, Mandatory Document for the Certification of Multiple Sites Based on Sampling (IAF MD 1)